

TESTO N.1

Estratto da Cass., Sez. Un., 18 luglio 2018, n. 18287.

Ai sensi dell'art. 5 c.6 della I. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la I. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.

TESTO N.2

Qualora nella sezione si svolgano, oltre all'elezione dei membri del Parlamento europeo, elezioni suppletive della Camera o del Senato, regionali e/o amministrative, ai seggi elettorali sono fornite pubblicazioni distinte per ogni tipo di consultazione. In tale circostanza, gli uffici di sezione nei quali si svolgono contemporaneamente più consultazioni elettorali devono tenere presente che:

- 1) le liste degli elettori della sezione e le liste elettorali aggiunte devono essere inserite nella corrispondente busta della serie "Parlamento europeo";
- 2) i registri (maschile e femminile) per l'annotazione del numero della tessera elettorale dei votanti devono essere inseriti nella corrispondente busta della serie "Parlamento europeo";
- 3) il materiale per il funzionamento dei seggi di utilizzo comune alle predette consultazioni (timbro della sezione, matite copiative, ecc.) deve parimenti essere inserito nella corrispondente busta della serie "Parlamento europeo";
- 4) i certificati medici, eventualmente esibiti dagli elettori portatori di handicap, devono essere allegati al verbale delle operazioni del seggio relativo all'elezione del Parlamento europeo;

TESTO N.3 - ESTRATTO

Procedure e condizioni per il rilascio dei visti

Il paese dell'UE competente per l'esame di una domanda di visto è lo Stato membro il cui territorio costituisce l'unica o la principale destinazione del viaggio. Qualora non possa essere determinata la destinazione principale, è competente il paese di ingresso nell'Unione. In caso di transito, è competente il paese dell'UE interessato o, in caso di transito in più paesi, il paese del primo transito. Generalmente la domanda di visto deve essere presentata al **consolato** del paese dell'UE interessato.

I paesi dell'UE possono concludere accordi bilaterali per rappresentarsi reciprocamente ai fini della raccolta delle domande di visto o del rilascio dei visti. Possono altresì collaborare attraverso una coubicazione o tramite un centro comune per la presentazione delle domande.

Una **domanda di visto** può essere presentata dal richiedente o da un intermediario commerciale accreditato non prima di 3 mesi dall'inizio del viaggio previsto. Per presentare la domanda, il richiedente deve presentarsi di persona, fatte salve eventuali deroghe a questo requisito. Nel presentare la domanda, il richiedente presenta:

- un modulo di domanda come disposto nell'allegato I;
- un documento di viaggio valido;
- una fotografia;
- i documenti giustificativi conformemente all'allegato II, nonché una dichiarazione di garanzia e/o di alloggio, se richiesto dal paese dell'UE;
- prova di un'adeguata assicurazione sanitaria di viaggio, ove applicabile.

TESTO N.4

Estratto da TAR Lazio, Sez. III-ter, 24 maggio 2018, n. 5850, resa nei confronti del MAECI e di AMB Asmara in materia di diniego del visto turistico per rischio migratorio.

Ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 850 del 11.05.2011, l'interessato deve fornire all'Amministrazione la prova delle condizioni che giustificano le finalità del soggiorno e, nella fattispecie, trattandosi di visto per motivi turistici, dei presupposti dai quali si possa ragionevolmente ritenere l'interesse dello straniero a far rientro nel Paese di origine onde scongiurare il c.d. "rischio migratorio", con l'ulteriore necessaria precisazione che, al fine della dimostrazione dello scopo del soggiorno, la documentazione esibita deve essere, oltre che idonea, anche genuina, dovendosi astenere la competente autorità, in caso contrario, dal rilascio del visto. Nel caso in esame, considerata la motivazione del diniego, risulta adeguatamente motivato il rischio migratorio rappresentato nel caso di esame. Infatti, l'Ambasciata giustifica detto diniego sulla base della documentazione fornita dal ricorrente [...]. Dall'intervista effettuata sono emerse le seguenti perplessità presso il funzionario preposto all'esame della domanda di visto [...]. Ritiene pertanto il Collegio che l'Autorità amministrativa abbia correttamente esercitato la discrezionalità amministrativa che le compete nella valutazione del rischio migratorio, che non risulta affetta da vizi macroscopici di ragionevolezza, congruità e logicità.

